

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 220 del 09.05.2019

(Tit. di class. _____)

Oggetto: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AFFIDATO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE SE.GI SRL (MANDANTARIA) E FABBRO SPA (MANDANTE).

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI Responsabile della struttura proponente: DOTT. MAURO CRIMELLA Responsabile del procedimento: DOTT. MAURO CRIMELLA (SP) Fascicolo nr. 624/ PULIZIE/2013-2016 BG

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti";
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Presa d'atto della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria";

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 237 del 26/04/2013, la ex ASL della Provincia di Varese, ora ATS dell'Insubria dal 01/01/2016, ha disposto l'affidamento triennale del servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie al RTI SE.GI Srl di Montalto Uffugo (mandataria) – Fabbro Spa di Milano (mandante), a far data dal 01/06/2013, per un importo complessivo pari a € 1.476.841,38 oltre IVA;
- il contratto di cui al punto precedente è stato più volte oggetto di proroghe, nelle more dell'adesione alla specifica convenzione ARCA, e che l'ultima, attualmente in corso, disposta con deliberazione n. 451 del 03/10/2018, scadrà il 30/06/2019 (9 mesi) per un importo complessivo pari a € 164.498,73 oltre IVA;

PRECISATO che:

- con comunicazione del 10/02/2016, allegata in atti, l'impresa Fabbro Spa di Milano ha richiesto l'autorizzazione alla fatturazione diretta delle prestazioni dalla stessa rese, al fine di ovviare alle inadempienze dell'impresa SE.GI Srl (mandataria) nei pagamenti degli importi spettanti a Fabbro Spa;
- con comunicazioni del 29/02/2016 e del 14/03/2016, allegate in atti, l'ATS Insubria ha comunicato alle imprese costituenti il RTI l'accoglimento dell'istanza prestata da Fabbro Spa, segnalando quale decorrenza della fatturazione separata quella relativa alle prestazioni rese a decorrere dal mese di febbraio 2016;

VISTE le comunicazioni pervenute dall'Organizzazione Sindacale UGL di Varese, rappresentativa dei lavoratori dell'impresa SE.GI Srl, datate 27/11/2018, 16/01/2019 e 11/02/2019, allegate in atti, con cui sono state ripetutamente segnalate alla ATS dell'Insubria le inadempienze contrattuali dell'impresa SE.GI Srl nei confronti dei propri lavoratori per mancato pagamento degli emolumenti, conclusesi con l'indizione di sciopero da parte dei dipendenti per la giornata del 26/02/2019 (comunicazione del 18/02/2019, allegata in atti);

PRESO ATTO che, a decorrere dal 01/10/2018 (data di decorrenza dell'ultimo periodo di proroga), l'impresa SE.GI Srl ha reiteratamente:

- ritardato i pagamenti degli emolumenti spettanti ai propri dipendenti, sino ad arrivare alla situazione odierna in cui i lavoratori hanno percepito in toto solo lo stipendio relativo al mese di gennaio 2019, mentre risultano ancora inadempienze per gli emolumenti relativi al mese di febbraio 2019 (non pagati a tutti i dipendenti, come risulta da ultima comunicazione pervenuta

in data 29/04/2019 da un'operatrice dell'impresa in questione, allegata in atti) ed al mese di marzo 2019 (non ancora corrisposti);

- disatteso gli accordi sottoscritti con il Committente in data 14/03/2018, come da verbale allegato in atti, in merito alla tempistica del pagamento degli emolumenti ai propri dipendenti (entro il 20 del mese successivo) nonché all'invio dell'attestazione all'ATS dell'Insubria di avvenuto pagamento (entro il giorno successivo all'accredito degli stipendi);

DATO ATTO che le fatture emesse dall'impresa SE.GI Srl per le prestazioni rese sono state tutte regolarmente pagate entro i termini stabili dalla legge (60 giorni dal ricevimento sulla HUB regionale del documento) sino al mese di gennaio 2019 e che attualmente risultano sospese, per mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti, le fatture relative alle prestazioni erogate nel mese di febbraio, marzo e aprile 2019, nonché la fattura emessa per ulteriori interventi straordinari richiesti all'impresa;

EVIDENZIATO che nel corso dell'ultima proroga contrattuale sono state contestate all'impresa SE.GI Srl (mandataria) molteplici inadempienze contrattuali per prestazioni omesse o erogate in modo difforme a quelle previste nel Capitolato Speciale di Appalto, a seguito delle quali sono state comminate n. 6 penali per un importo complessivo pari a € 3.500,00;

DATO ATTO che l'ATS dell'Insubria, tramite il Responsabile F.F. della UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Dott. Mauro Crimella:

- ha tenuto presso la propria sede diversi incontri con il Legale Rappresentante, o suo delegato, dell'impresa SE.GI Srl, al fine di poter giungere alla soluzione delle inadempienze contrattuali contestate nonché alla risoluzione dei ritardi nei pagamenti dei dipendenti, così come si evince dai verbali depositati agli atti della UOC sopra richiamata;
- con comunicazioni inviate il 31/01/2019, il 26/02/2019 (tramite pec) ed il 12/03/2019 (tramite pec), allegate in atti, ha diffidato l'impresa SE.GI Srl al pagamento degli stipendi entro il termine di 15 giorni, pena l'intervento sostitutivo da parte dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- con comunicazione del 10/04/2019, inviata tramite pec, ha comunicato all'impresa Fabbro Spa le inadempienze dell'impresa SE.GI Srl in merito al mancato pagamento degli emolumenti ai propri dipendenti, invitandola a volersi sostituire nel pagamento in questione per effetto della responsabilità solidale sussistente tra le imprese raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, pena la risoluzione del contratto;

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza, allegato in atti, notificato in data 19/03/2019, con il quale è stato chiesto alla ATS dell'Insubria il rilascio di dichiarazione ex art. 547 c.p.c. relativa ai crediti vantati dall'impresa SE.GI Srl per prestazioni erogate a favore dell'Agenzia;

RICHIAMATA la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c., allegata in atti, resa dal Responsabile F.F. della UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica in data 27/03/2019, con la quale è stato segnalato il debito dell'ATS dell'Insubria nei confronti dell'impresa SE.GI Srl, determinato in pari data;

PRESO ATTO della comunicazione inoltrata dall'Istituto bancario Unicredit Spa di Cosenza in data 17/04/2019, allegata in atti, con la quale è stata segnalata l'anticipazione di somme di denaro all'impresa SE.GI Srl a seguito di cessione di alcuni crediti vantati dalla stessa per il servizio di pulizia erogato a favore dell'ATS dell'Insubria;

DATO ATTO che con comunicazione datata 17/04/2019 allegata in atti, il Responsabile F.F. della UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, Dott. Mauro Crimella, ha fornito riscontro alla comunicazione di cui al punto precedente, precisando che alla ATS dell'Insubria non è mai stato notificato alcun atto di cessione del credito e che, tra le fatture oggetto di cessione del credito, sono

stati riportati anche alcuni documenti mai pervenuti alla ATS dell'Insubria e i cui importi non risultano dovuti all'impresa;

CONSIDERATO che:

- nei confronti dell'impresa SE.GI Srl sono state rilevate molteplici contestazioni per inadempienze contrattuali che hanno generato l'applicazione di penali, il cui valore complessivo supera l'importo dell'1 per mille del valore contrattuale dell'ultima proroga;
- l'impresa SE.GI Srl non ha corrisposto tutti gli stipendi spettanti ai propri dipendenti, nonostante le diverse diffide ad adempiere;
- non è stato fornito alcun riscontro da parte dell'impresa Fabbro Spa in merito all'istanza formulata da ATS dell'Insubria circa l'attuazione del principio di responsabilità solidale per il pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori dell'impresa SE.GI Srl;
- è risultato vano ogni tentativo esperito affinché l'impresa SE.GI Srl ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento tenuto dall'impresa è tale da compromettere l'interesse pubblico;
- l'erogazione del servizio in questione non può essere interrotto, trattandosi di un servizio pubblico essenziale;

VISTI:

- l'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto che disciplina la risoluzione del contratto, individuando tra le possibili cause, le seguenti:
 - gravi violazioni delle clausole contrattuali o gravi manchevolezze, tali da compromettere la regolarità del servizio;
 - mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di contratti di lavoro nazionali e locali;
- l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che disciplina la possibilità di intervento sostitutivo da parte della Stazione Appaltante in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'impresa appaltatrice;
- le Linee guida ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, che pongono in capo alla Stazione Appaltante l'onere di segnalare ad ANAC i provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento, affinché si provveda all'iscrizione nel Casellario Informatico;
- l'art. 4 del CCNL Multiservizi che, al fine di tutelare i livelli di occupazione, dispone quanto segue: "... in caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi...e che l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle organizzazioni sindacali ... darà comunicazione a queste ultime del subentro dell'appalto...";

RITENUTO opportuno e doveroso per le ragioni sopra esposte:

- risolvere per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e per le ragioni sopra espresse, il contratto per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie sottoscritto con il RTI SE.GI Srl di Montalto Uffugo (mandataria) – Fabbro Spa di Milano (mandante), con la più ampia facoltà di procedere alla richiesta di risarcimento di eventuali danni nei confronti dell'affidatario;
- disporre, per le motivazioni sopra espresse, la prosecuzione del servizio in capo al RTI SE.GI Srl di Montalto Uffugo (mandataria) – Fabbro Spa di Milano (mandante) nelle more del subentro del nuovo aggiudicatario, attesa la necessità di garantire comunque il servizio pubblico in argomento senza soluzione di continuità, facendo decorrere gli effetti derivanti dalla risoluzione del contratto di cui al punto precedente dalla data di subentro del nuovo appaltatore;
- procedere con atto separato all'affidamento in urgenza del servizio in questione;
- assegnare alla UOC Risorse Umane l'attivazione degli adempimenti necessari all'attuazione del disposto di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 relativo all'intervento sostitutivo

dell'ATS dell'Insubria nel pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti SE.GI Srl a seguito della risoluzione del contratto;

- assegnare alla UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica il compito di provvedere agli adempimenti di cui alle Linee guida ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 relativi alle dovute segnalazioni in merito ai gravi inadempimenti dell'impresa SE.GI Srl nell'esecuzione dell'appalto, per le opportune trascrizioni nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- notificare, a cura del RUP, il presente provvedimento alle ASST Sette Laghi e Valle Olona, in quanto enti fruitori del servizio in questione, il cui costo, a seguito di accordo, è successivamente rimborsato dalle stesse alla ATS dell'Insubria;

SU PROPOSTA del Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, Dott. Mauro Crimella;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O. Proponente,
 - l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'U.O. Economico Finanziario,
- riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di risolvere per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e per le ragioni sopra espresse, il contratto per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie sottoscritto con il RTI SE.GI Srl di Montalto Uffugo (mandataria) – Fabbro Spa di Milano (mandante), con la più ampia facoltà di procedere alla richiesta di risarcimento di eventuali danni nei confronti dell'affidatario;
2. di disporre, per le motivazioni sopra espresse, la prosecuzione del servizio in capo al RTI SE.GI Srl di Montalto Uffugo (mandataria) – Fabbro Spa di Milano (mandante) nelle more del subentro del nuovo aggiudicatario, attesa la necessità di garantire comunque il servizio pubblico in argomento senza soluzione di continuità, facendo decorrere gli effetti derivanti dalla risoluzione del contratto di cui al punto precedente dalla data di subentro del nuovo appaltatore;
3. di procedere con atto separato all'affidamento in urgenza del servizio in questione;
4. di assegnare alla UOC Risorse Umane l'attivazione degli adempimenti necessari all'attuazione del disposto di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 relativo all'intervento sostitutivo dell'ATS dell'Insubria nel pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti SE.GI Srl a seguito della risoluzione del contratto;
5. di assegnare alla UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica il compito di provvedere agli adempimenti di cui alle Linee guida ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 relativi alle dovute segnalazioni in merito ai gravi inadempimenti dell'impresa SE.GI Srl nell'esecuzione dell'appalto, per le opportune trascrizioni nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

6. di notificare, a cura del RUP, il presente provvedimento alle ASST Sette Laghi e Valle Olona, in quanto enti fruitori del servizio in questione, il cui costo, a seguito di accordo, è successivamente rimborsato dalle stesse alla ATS dell'Insubria;
7. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, Dott. Mauro Crimella, al quale è affidata la sua esecuzione in qualità di Responsabile del procedimento;
9. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AFFIDATO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE SE.GI SRL (MANDANTARIA) E FABBRO SPA (MANDANTE).

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: COSTI COMUNI AZIENDALI
- Centro di Costo: (nell'ipotesi di spesa)
- Unità di prelievo:

- Varese, 07.05.2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

() Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2019

al Conto Economico del Bilancio 2020

al Conto Economico del Bilancio 2021

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 07/05/2019

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)